



# Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

A.G. 45

31 maggio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	45
Titolo:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online
Norma di riferimento:	articoli 1 e 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	Il Giustizia

## Finalità

Il provvedimento - adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) - reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

Si rammenta che l'articolo 15 della legge n. 127/2022 ha stabilito che nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2021/784, il Governo dovesse osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti ulteriori specifici principi e criteri direttivi:

- individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione previsti dal richiamato regolamento, disciplinando il procedimento per l'adozione di tali misure [comma 1, lett. a)];
- individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure previste dal regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi del medesimo regolamento [comma 1, lett. b)];
- prevedere, per le violazioni di specifiche disposizioni indicate dal regolamento, sanzioni efficaci [comma 1, lett. c)];
- individuare le autorità competenti a irrogare le summenzionate sanzioni e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento [comma 1, lett. d)];
- prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dal regolamento [comma 1, lett. e)];
- apportare ogni necessaria modifica alle vigenti norme in materia di terrorismo al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili [comma 1, lett. f)].

Il citato articolo 15 specifica che dall'attuazione delle disposizioni da esso recate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il provvedimento si compone di 9 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni/Analisi degli effetti finanziari

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'<b>articolo 1</b> individua l'oggetto del decreto mentre l'<b>articolo 2</b> reca definizioni che si sostanziano, nello specifico, all'individuazione delle autorità competenti all'applicazione delle norme recate dal testo ossia il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), il Dipartimento della pubblica sicurezza: e l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.</p> <p>L'<b>articolo 3</b> individua l'autorità competente per l'emissione degli ordini di rimozione di contenuti terroristici <i>on line</i> nell'ufficio del pubblico ministero. Le norme, inoltre, assegnano, un termine di 15 giorni ai procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali per individuare un eventuale punto di contatto - cui rivolgersi per eventuali chiarimenti - tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria, e prevedono che questi, nell'assolvimento dei propri compiti, possa avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. È dettata la disciplina concernente l'adozione ed esecuzione degli ordini di rimozione e i rimedi giurisdizionali per i prestatori di servizi destinatari di un ordine.</p> <p>L'<b>articolo 4</b> individua nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente per l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri trasmessi dalle autorità competenti degli altri Stati membri.</p> <p>L'<b>articolo 5</b> attribuisce all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione (di seguito: "Organo") la competenza a emettere la decisione con cui, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, in base alla quale un prestatore di servizi di <i>hosting</i> è assunto come "esposto a contenuti terroristici": in tale ipotesi l'Organo ha il potere di imporre al prestatore di servizi, in determinate circostanze, specifiche misure che possono essere, però, oggetto di impugnazione.</p> <p>Gli <b>articoli 6 (sanzioni amministrative) e 7 (sanzioni penali)</b>, individuano le autorità competenti a vigilare sull'osservanza delle norme del Regolamento (UE) 2021/784 e ad irrogare le sanzioni per la loro violazione: sono coinvolti, a vario titolo, gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> premette che le norme danno attuazione al regolamento UE 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici <i>online</i>, che dispone riguardo alla facoltà delle autorità competenti degli Stati membri di emettere ordini di rimozione nei confronti di prestatori di servizi, imponendo loro di rimuovere i contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati membri per un'efficace condivisione delle informazioni tra le autorità di contrasto, giudiziarie e di <i>intelligence</i> per permettere di rintracciare i terroristi stranieri e contrastare la criminalità organizzata.</p> <p>La relazione tecnica ribadisce poi il contenuto delle disposizioni ed afferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli <b>articoli 1 e 2</b> hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</li> <li>• l'<b>articolo 3</b> comporta lo svolgimento di attività da parte, fra l'altro, di magistrati, di personale addetto a funzioni di polizia giudiziaria e dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione <u>che rientrano tra i compiti e le funzioni istituzionalmente demandate ai soggetti interessati dalla previsione in esame</u>. Tale svolgimento, secondo la relazione tecnica, potrà essere assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne gli obblighi informativi connessi all'attuazione dell'articolo, la relazione tecnica precisa che questi potranno essere svolti con modalità telematiche attraverso le strumentazioni e le piattaforme <u>dei sistemi telematici già operativi e che questi rientrano tra le attività di rilevazione e monitoraggio dei fenomeni criminali correntemente già svolte dagli uffici</u>. Più in generale la relazione tecnica osserva che l'articolo introduce nuove fattispecie delittuose, volte al contrasto di un fenomeno in crescente espansione e rispetto al quale allo stato non sono disponibili elementi informativi utili a delinearne la consistenza ed assicura che <u>gli adempimenti declinati nelle norme, sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente</u> ed eseguiti con modalità già dettate dal diritto interno. La</li> </ul>

Le norme dispongono anche che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 6. In tale contesto si stabilisce che l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative, sulla base di una convenzione operativa.

L'**articolo 9** stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

relazione tecnica conclude affermando che dalle norme dell'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analoghe considerazioni sono svolte con riferimento alle norme recate dall'**articolo 4**;

- l'**articolo 5** tratta della decisione di qualificare un prestatore di servizi di *hosting* quale soggetto esposto a contenuti terroristici. A tal riguardo la relazione tecnica esplicita che le funzioni attribuite all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione rientrano nell'ambito dei compiti già attribuiti a tale Organo per il contrasto del "*cybercrime*". Da ciò conseguirebbe l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività descritte rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati e fronteggiabili nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dell'amministrazione destinati al funzionamento degli uffici in argomento;
- gli **articoli 6 e 7** disciplinano il regime sanzionatorio. Con riguardo alla cooperazione tra l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione ed il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, regolamentata, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, da una convenzione operativa, la relazione tecnica segnala che i compiti che deriveranno per effetto della citata convenzione, sono relativi a funzioni istituzionali, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, e potranno essere assicurati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica, poi, esplicita che le disposizioni recate dall'articolo 7 prevedono la punibilità di condotte illecite con pene pecuniarie, producono un gettito d'entrata per le casse dell'Erario, determinando effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili e che gli adempimenti connessi all'applicazione di tali norme rientrano nella tipologia di quelli ordinariamente espletati a regime e sono correlati a compiti istituzionalmente svolti dagli organi e dal personale preposto. È dunque possibile, secondo la relazione tecnica dare attuazione alle attività indicate nell'ambito delle competenze del Ministero della giustizia avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni, atteso che la relazione tecnica chiarisce come le risorse disponibili a legislazione vigente garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, posto che le stesse si inseriscono nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.